



COMUNE DI VITTUONE

Città Metropolitana di Milano

Piazza Italia, 5 - 20010 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

CLASSE V

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

(Decreto Leg.vo 15 novembre 1993 n. 507 capo II artt. da 38 a 57)

Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 19.02.2004

Aggiornato con deliberazione C.C. n. 3 del 20.02.2019



ART. 1 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi del D.Lgs. 15.11.93, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime, nonché le modalità d'uso dell'area concessa.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per "tassa" si intende quella per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. precitato, secondo il quale il Comune di Vittuone è classificato nella V categoria.

CAPO I OCCUPAZIONE E RELATIVE CONCESSIONI

SEZIONE I

OCCUPAZIONI E CONCESSIONI IN GENERALE

ART. 2 - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali demaniali e patrimoniali indisponibili, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento. Pertanto le occupazioni realizzate senza il prescritto atto di concessione, ovvero protratto oltre il termine concesso, sono considerate abusive e, come tali, passibili delle sanzioni vigenti.
2. Le occupazioni possono riguardare il suolo, il soprassuolo o il sottosuolo ed essere permanenti o temporanee:
 - a) sono **PERMANENTI** le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, avente comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono **TEMPORANEE** le occupazioni di durata inferiore all'anno. Le occupazioni temporanee possono essere: ad ore, giornalieri o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
3. Ai fini dell'applicazione della tassa sono considerate permanenti le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana. Sono considerate temporanee:
 - a) le occupazioni delle aree di cui sopra, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
 - b) le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, anche se uguale o superiore all'anno. Per tali occupazioni si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, maggiorata del 20%.



ART. 3 - RICHIESTA DI OCCUPAZIONI

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda all'Amministrazione Comunale.

La domanda, redatta in carta legale, deve contenere:

- a) le generalità, il domicilio del richiedente, il codice fiscale;
 - b) il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
 - c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
 - d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo, se necessarie, con deposito di cauzione se richieste dal Comune.
2. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
 3. La domanda deve essere corredata da tutti i documenti e da tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comporta specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie.
 4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta. Tuttavia, è accordata la preferenza ai titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione delle loro merci.
 5. E' consentita l'occupazione prima del formale provvedimento di concessione soltanto in situazioni di emergenza o comunque quando sia necessario provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tali situazioni l'interessato, oltre alla presentazione della domanda, dovrà dare notizia dell'occupazione al competente ufficio comunale, che provvederà ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria, ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte.

ART. 4 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Le domande, presentate all'Ufficio protocollo, sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede all'istruttoria e a rendere noto l'avvio del procedimento ai sensi di legge.

ART. 5 - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. In caso di accoglimento di richiesta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa ed eventuali condizioni alle quali è subordinata.



2. La concessione può essere rilasciata previa adozione di provvedimento sottoscritto dal Funzionario Responsabile, previo svolgimento della adeguata istruttoria. Se la concessione comporta la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
3. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quello di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti.
4. Copia dell'atto di concessione relativa all'occupazione temporanea o permanente è trasmessa all'Ufficio Tributi e all'Ufficio di Polizia Municipale per i relativi controlli di competenza.
5. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali sono disciplinate dal D.Lgs. 114/1998.
6. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
7. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al Concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento di una nuova tassa ed esclusione di ogni restituzione o conguaglio prima pagata.
8. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale o titoli di Stato o di una fidejussione bancaria o assicurativa nei seguenti casi:
 - a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originali;
 - b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
 - c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificano.
9. Lo svincolo del deposito è subordinato al nulla osta dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione.

ART. 6 - RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. Qualora il concessionario intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente deve inoltrare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.
2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata, né dell'eventuale canone di concessione applicato.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari ha l'obbligo di:
 - a) esibire a richiesta degli addetti comunali l'atto che autorizza l'occupazione;



- b) mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) provvedere a proprie spese e cura a ripristinare il suolo com'era in origine. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 6 comma 7.

ART. 8 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per causa di forza maggiore dà diritto alla riduzione della tassa e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale della tassa e dell'eventuale canone di concessione, pagate in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.

ART. 9 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il concessionario decade dal diritto di concessione qualora:
 - a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali;
 - b) per il mancato pagamento della tassa o dell'eventuale canone di concessione;
 - c) per reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
 - d) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - e) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, le opere non vengono realizzate nei termini previsti dalle normative edilizie.
2. La decadenza di cui al presente articolo non comporta la restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera da quella ancora dovuta relativa al periodo di effettiva occupazione.

ART. 10 - CORRISPETTIVO PER USO DI BENI COMUNALI

1. L'eventuale uso da parte del concessionario di opere già esistenti e qualsiasi altra utilizzazione di beni comunali, di uso pubblico o patrimoniali, sono ammessi solo dietro pagamento di adeguato corrispettivo a titolo di canone, risarcimento di danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dal Comune con provvedimento insindacabile in via amministrativa.
2. L'uso dei beni comunali comporta, altresì, per il concessionario, la continua ed adeguata manutenzione degli stessi e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati.



ART. 11 - LIMITI DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
2. Fuori dai centri abitati la collocazione di chioschi, edicole e altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinata dal regolamento di cui al comma 1.
3. Nei centri abitati, l'occupazione dei marciapiedi è consentita nei limiti previsti dalla vigente normativa di riferimento e dal C.d.S. Casi particolari possono costituire oggetto di apposita normativa integrativa, da emanarsi da parte dell'Organo comunale competente. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi in aree dove è permesso il traffico pedonale.
4. All'interno delle piazze o parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli accorgimenti prescritti in concessione e/o autorizzazione.

ART. 12 - MODALITA' D'USO DELL'AREA IN CONCESSIONE

1. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiale sul suolo adiacente pubblico o privato e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, per le quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare, alla chiusura del negozio, il suolo occupato e provvedere alla sua pulizia.

ART. 13 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio o la promozione di attività economiche deve essere subordinato al pagamento di un canone di concessione.
2. Le tipologie delle occupazioni comportanti il pagamento del canone di concessione, sono individuate con atto del Consiglio Comunale.
3. Il Canone di cui al comma 1 è corrisposto dal concessionario nei tempi e nei modi stabiliti per il pagamento della tassa.

SEZIONE II

OCCUPAZIONE DI TIPO PARTICOLARE



ART. 14 - POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Le assegnazioni dei posteggi giornalieri in aree destinate al commercio su aree pubbliche sono coordinate dall'ufficio di vigilanza ed effettuate dal Comando di Polizia Municipale a mezzo di propri incaricati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Per le occupazioni di cui al comma 1, la quietanza del pagamento della tassa e dell'eventuale canone di concessione equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare suolo pubblico.
3. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la concessione della loro attività.

ART. 15 - SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi e consuetudini in materia.

ART. 16 - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, sono disciplinate dalle disposizioni legislative vigenti.

ART. 17 - OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE

1. Non sono soggette all'applicazione della tassa le occupazioni permanenti effettuate con autovetture adibite a trasporto pubblico.

CAPO II TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 18 - APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata secondo le disposizioni della legge vigente e del presente Regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione, in base a tariffe giornaliera.



ART. 19 - OGGETTO DELLA TASSA

1. Costituiscono oggetto tassabile:
 - a) le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune;
 - b) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico (con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile), nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici, gestiti in regime di concessione amministrativa;
 - c) le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta la servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e nei termini di legge, ovvero per mero fatto giuridico o per acquisizione per usucapione;
 - d) le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del territorio comunale, come delimitati ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o del demanio statale.

ART. 20 - GRADUAZIONE DELLA TASSA E CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. La tassa può essere graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree di cui all'art. 19 possono essere classificate in categorie.
3. L'elenco di classificazione è deliberato sentita la Commissione Edilizia ed è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio. L'elenco potrà essere variato ogni biennio con deliberazione da adottarsi a norma di legge.

ART. 21 - COMMISURAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, da calcolarsi con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni espresse in mq., in metri o chilometri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge. In particolare l'area occupata con strutture o simili collocate sul suolo è calcolata in base alla superficie del basamento, anche se sopraelevata; se tali strutture sono dotate di copertura sporgente, l'area tassabile è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
2. Ai fini della commisurazione della tassa si considera anche quegli spazi o tratti intermedi che, sebbene non effettivamente occupati, non possono più essere concessi ad altri per effetto dell'occupazione in tassazione. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la tassa si determina autonomamente per ognuna di esse.
3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.



4. Le occupazioni effettuate in angolo tra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.
5. Le superficie eccedenti 1000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1000mq.
6. Le tariffe, comprensive delle maggiorazioni e riduzioni previste dalla legge, sono allegate al presente regolamento.
7. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; ciò significa che l'obbligazione tributaria, ancorché l'occupazione abbia inizio o termini nel corso dell'anno o sia realizzata non in via continuativa, non è suscettibile di frazionamento.
8. Per le occupazioni temporanee la tassa è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art.20, in rapporto alla durata delle occupazioni. A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:
 - a) occupazione per non più di 4 ore continuative nella giornata: riduzione del 15%;
 - b) occupazione per più di 4 ore e fino a 12 ore: riduzione del 10%;
 - c) occupazione da 13 a 24 ore: tariffa giornaliera intera.Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 gg. La tariffa giornaliera è ridotta del 20% di quella fissata in via ordinaria.

ART. 21 BIS - PASSI CARRABILI

1. Per i passi carrabili, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 5 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta



indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta fino al 30%.
8. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
9. Con apposita deliberazione adottata dall'Organo Comunale competente, l'Amministrazione può sospendere l'applicazione della tassa per i passi carrai. La sospensione viene prorogata automaticamente, di anno in anno, in assenza di decisioni diverse adottate con deliberazione, dall'Amministrazione.

ART. 21 TER - AGEVOLAZIONI

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento.
2. Le tariffe ordinarie, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
3. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93.
4. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento.
5. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento.
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell' 80 per cento.
7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verifichino con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.
8. Gli introiti derivanti dall'applicazione della tassa, in occasione dell'organizzazione di manifestazioni da parte dell'Ente o da esso patrocinate, sono utilizzati per la promozione e l'incentivazione dell'attività del commercio ambulante.



ART. 21 QUATER - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E° ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
2. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 21 bis, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ART. 22 - DENUNCIA

1. Per le occupazioni permanenti del suolo pubblico il soggetto è tenuto a presentare al "Servizio Comunale Tributi" o alla "Società Appaltatrice", apposita denuncia, entro 30 gg. dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messo a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia suddetta non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si siano verificate le variazioni nella occupazione, determinanti un diverso ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni, la denuncia va presentata nei termini di cui al comma 1, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
3. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere e realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, nonché occupazioni effettuate con seggiovie e funivie di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93, è prevista la presentazione della denuncia entro il 30 aprile. Nella suddetta denuncia, al fine della determinazione della tassa annuale dovuta, devono essere indicate le utenze che risultano al 31 dicembre dell'anno precedente. Per utente deve intendersi colui che, in forza di formale atto giuridico, instaura con la società erogatrice il rapporto di fornitura del servizio e non chi usufruisce occasionalmente del servizio



stesso. Per gli anni successivi la denuncia dovrà essere di nuovo presentata solo nel caso in cui si sia verificata una variazione nel numero delle utenze precedentemente dichiarate.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento è da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

ART. 23 - VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Il versamento della tassa è effettuato mediante c.c.p. intestato al Comune o alla Società Appaltatrice, fatto salvo quanto disposto nei successivi commi 5 e 6.
2. Il versamento della tassa per occupazioni permanenti è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 gg. dal rilascio medesimo, e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nella occupazione che, determinando un diverso ammontare del tributo, comportino l'obbligo di una nuova denuncia.
3. Per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione, il versamento della tassa occupazione permanente deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di cui all'art. 22, comma 3, il versamento della tassa deve essere effettuato nello stesso termine di presentazione della denuncia.
5. Per le occupazioni temporanee il versamento della tassa deve essere effettuato entro il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, la tassa può essere versata direttamente a mani di un incaricato del Comune, o della Società Appaltatrice, mediante bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso.
6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è disposta mediante convenzione.
7. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di c/c postale, intestato al Comune e su apposito modello. L'importo deve essere arrotondato a 1,00 € per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 0,50 € o per eccesso se è superiore.

ART. 24 - ACCERTAMENTO, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Comune, ovvero il Concessionario provvede al controllo delle denunce per la individuazione di eventuali errori materiali o di calcolo che possono aver determinato una erronea liquidazione del tributo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti è accettata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità previste, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Il Comune o la Società Appaltatrice controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e procede alla liquidazione del tributo.



3. Il comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
4. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
5. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora nella misura vigente per ogni anno compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.
7. Il Settore Tributi o la Società Appaltatrice cura anche la riscossione coattiva della tassa non versata nei modi previsti dalla legge vigente in materia.
8. A rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti provvede il Funzionario responsabile di cui all'art. 28 del presente Regolamento, per la parte di propria competenza, nel rispetto dei tempi e delle modalità di legge e di Regolamento.

ART. 25 - ESENZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESCLUSIONI

1. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, sono altresì esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, celebrative, politiche, religiose ed assistenziali, non comportanti attività di vendita o di somministrazione, di durata non superiore a 24 ore;
 - b) commercio ambulante itinerante per soste fino a 60 minuti;
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività ricorrenze civili e religiose;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) con provvedimento adottato dall'Organo competente si può procedere all'esenzione dalla tassa dell'area di soprassuolo stradale occupata con tende fisse e retrattili, ai sensi dell'art. 45 3° comma del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni.



2. Qualora le manifestazioni, di cui al comma 1, punto a) prevedano, per la realizzazione degli scopi dell'associazione, anche attività di vendita o somministrazione, la tassa è ridotta del 20%.
3. Inoltre la Giunta Comunale può disporre esenzioni o riduzioni della tassa dovuta per occupazioni temporanee, qualora queste siano necessarie per incentivare attività ed iniziative di pubblico interesse.
4. La tassa non si applica per le occupazioni di aree appartenenti al Patrimonio Disponibile del Comune o al Demanio Statale, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 19, lettera d) del presente Regolamento.

ART. 26 - SANZIONI

1. In sede di applicazione della tassa il Comune o la Società Appaltatrice applica le sanzioni nella misura e con le modalità della legge.
2. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, che rappresentano violazioni anche delle norme del Codice Stradale, sono punite con la sanzione prevista da tale Codice. Le medesime sanzioni sono applicate per le violazioni concernenti le occupazioni di aree private di uso pubblico.

ART. 27 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta comunale designa quale responsabile per le funzioni e i poteri di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, un dipendente di adeguata categoria professionale. Resta esclusa dalla responsabilità del suddetto funzionario la sola applicazione della tassa ed il versamento diretto per le occupazioni temporanee ed i relativi controlli; tale responsabilità viene attribuita al Funzionario del Settore che è competente al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del presente regolamento. La Giunta comunale, a tutela del funzionario responsabile, si fa carico della sottoscrizione di adeguata polizza assicurativa. In caso il servizio sia appaltato in concessione, tali incombenze sono di competenza della società appaltatrice.

ART. 28 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia.

ART. 29 - NORMA TRANSITORIA

1. Per le occupazioni in atto per la data di entrata in vigore del presente Regolamento, i titolari della relativa concessione o autorizzazione dovranno corrispondere, per il periodo di tassazione in corso, il canone di concessione di cui all'art. 13, stabilito dal Consiglio Comunale.

ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019, a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97.